

**STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)**

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Piazza Matteotti snc – 92018 Santa Margherita Belice

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare di gara costituisce a tutti gli effetti parte integrante del bando della gara relativa al **“Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via Pordenone (Scuola secondaria di primo grado)”** mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CIG :7637387B1F

CUP: D58C17000020001

1) PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi professionali per la verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi dall’O.P.C.M. 3274/03 e ss.mm.ii., da condurre su immobili di proprietà comunale.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 315 del 28.09.2018;

L’appalto di servizi ha per oggetto le seguenti prestazioni:



Prestazione	Descrizione prestazione
	SERVIZI PROFESSIONALI
1)	Esecuzione da parte di professionista/i abilitato/i, della verifica sismica di livello 2 di edifici, ai sensi dell'OPCM 3274/2003, in ottemperanza del D.M. Infrastrutture 14.01.2008, e relativa Circolare Min. 2/2/2009 n.617 E del D.M. Infrastrutture 17 GENNAIO 2018 inclusa l'analisi storico critica e la relazione sulle strutture esistenti, la relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture, l'espletamento di eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti.
2)	Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, nella misura tale da raggiungere un livello di conoscenza minimo pari a LC2, così come definito nel D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e relativa Circ. Min. n.617/2009 e del D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018; sono comprese le eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti

L'appalto è costituito da un unico lotto per garantire l'omogeneità dell'intervento e l'economicità della procedura in relazione al limitato importo posto a base di gara.

L'importo dell'appalto è stato determinato utilizzando il costo convenzionale per le verifiche sismiche, comprensivo delle indagini necessarie, stabilito dall'O.P.C.M. 8-7-2004 n. 3362.

Importo dell'appalto globale a base d'asta è pari ad **€ 24.750,00 (verifiche + indagini)** di cui € 2.475,00 per oneri relativi alla sicurezza (rischi da interferenza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali professionali.

QUADRO ECONOMICO - APPALTO SCUOLE - SANTA MARGHERITA DI BELICE

N.	Cod. Reg.	Descrizione	U. M.	Q.ta' totale	OPCM N 3362 8-7-2004	Importo
A)		Indagini e verifiche di vulnerabilità sismica		1,00	€ 24.750,00	€ 24.750,00
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO						€ 24.750,00

€
 Oneri specifici per l'attuazione dei piani di sicurezza -dovri- € 2.475,00
 €
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 22.275,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

B			€
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€.	-
B			€
2	I.V.A ed eventuali altre imposte :		5.814,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ € 5.814,82 5.814,82

TOTALE PROGETTO (A+B) ARROTONDATO	€ 30.564,00
--	--------------------

2) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Codice dei Contratti (D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e cioè i prestatori di servizi di ingegneria e di architettura in possesso delle iscrizioni ai relativi ordini professionali, albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche **in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:**

- diploma di laurea specialistica o laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento in ingegneria o architettura. Sono escluse le lauree triennali;
- avere espletato negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, incarichi professionali analoghi a quelli del presente disciplinare, nell'ambito delle attività di valutazione e indagini sismiche, accertamento della vulnerabilità sismica degli edifici, interventi sulle strutture degli edifici.
- possesso dei requisiti specifici di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale di cui ai successivi punti.

Sono ammessi, altresì, a partecipare alla gara gli operatori economici con iscrizione alla CCIAA per l'esecuzione di prove e indagini sui materiali, in situ e in laboratorio e autorizzati ai sensi dell'articolo 59 del DPR 380/2001, purché garantiscano la presenza all'interno della propria organizzazione di un tecnico abilitato, iscritto agli ordini professionali (ingegnere o architetto), alla elaborazione degli studi di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici, in possesso dei requisiti professionali come sopra specificato.

Ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 46, comma 1 del Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo del Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento. Non sono ammessi alla gara i concorrenti per i quali sussistano:

a. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
b. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ai consorziati di un consorzio di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

N.B. Il professionista che intende partecipare singolarmente alla gara dovrà considerare che le attività di esecuzione delle prove di caratterizzazione dei materiali, delle strutture e il rilascio della relativa certificazione dovranno essere svolte da un operatore qualificato, come previsto dall'articolo 59 del DPR 380/2001, ai sensi del punto 8.5.3 delle NTC 2018.

Il concorrente deve dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica mediante - dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, concernente il fatturato globale dell'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, come richiesto dal bando di gara;

3) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al **punto 5.)** del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi dalle ore **9.00** alle ore **13.00** nei giorni 16/17/e 18 ottobre 2018 all'ufficio Protocollo del Comune di Santa Margherita di Belice (AG) – tel .0925/30238 che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso, al codice fiscale, alla P. I.V.A. all'indirizzo pec e n° telefonico (nel caso di A.T.I. tali dati devono essere riportati per ciascuna impresa componente l'associazione) - le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora** dell'espletamento della medesima e le posizioni assicurative.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B - Offerta economica".



Nella Busta "A - Documentazione" devono essere contenuti, a **pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione, consorzio o GEIE; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a **pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura notarile in copia conforme o in originale.

Nel caso di concorrente che partecipa in associazione temporanea, già costituita o da costituire, deve essere specificato il tipo di associazione, se orizzontale, verticale o misto ed anche la eventuale presenza di imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, nonché le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa associata specificando la quota di partecipazione al raggruppamento;

2. Capacità economica finanziaria del fornitore d'opera

Il concorrente deve dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica mediante:

- dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, concernente il fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando non inferiore a € 30.000/00;
- in alternativa al punto precedente l'operatore economico potrà dimostrare il possesso del requisito di capacità economica mediante l'esibizione di una polizza assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a € 30.000/00.

3. Capacità tecnica e professionale del fornitore d'opera

La dimostrazione delle capacità tecniche del concorrente deve essere fornita nel seguente modo:

- presentazione dell'elenco di almeno tre servizi di ingegneria – da intendersi come servizi ultimati - analoghi a quelli da appaltare, prestati negli ultimi dieci anni

antecedenti la data di pubblicazione del bando, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;

Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da autocertificazioni rilasciate dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 o da copia di documenti rilasciati dagli enti appaltanti;

Se trattasi di servizi prestati da privati l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, autocertificata dallo stesso concorrente.

4. **dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 contenente, a pena di esclusione, le indicazioni e le dichiarazioni di cui all'art. 6 del D.A. 24 febbraio 2006 dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva.**

5. **dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:**

A) Dichiaro, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'articolo 80 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 (modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2016), comma 1 lett. a) b) b-bis) c) d) e) f) g); comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), comma 6 e comma 7, e precisamente:

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati (**comma 1, art. 80 del D.lgs n. 50/2016**);

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita dall'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648 ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- di non trovarsi con riferimento ai soggetti indicati nel comma 3 in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (**comma 2, art. 80 del D.lgs n. 50/2016**);

ai sensi del comma 3, art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. *Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. (**art.80 comma 4, del D.lgs n. 50/2016**);*

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità (**art.80 comma 5, lett. a) del D.lgs n. 50/2016**);

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (**art.80 comma 5, lett. b del D.lgs n. 50/2016**);

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (**art.80 comma 5, lett. c) del D.lgs n. 50/2016**);

- che la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile (**art.80 comma 5, lett. d) del D.lgs n. 50/2016**;

- di non trovarsi in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;(**art. 80, comma 5, lett. e) del D.lgs n. 50/2016**);

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (**art.80, comma 5, lett. f) del D.lgs n. 50/2016**);

-**che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti non abbia presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80, comma 5, lett. f-bis) del D.lgs n. 50/2016**);

-**che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico. veritiere (art.80, comma 5, lett. f-ter) del D.lgs n. 50/2016**);

- che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art.80, comma 5, lett. g) del D.lgs n. 50/2016**;

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (**art.80 comma 5, lett. h) del D.lgs n. 50/2016** ;

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 (**art. 80 comma 5, lett. i) del D.lgs n. 50/2016**) ;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. **80, comma 5, lett. l) del D.lgs n. 50/2016**

- di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (**art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs n. 50/2016**;

Altre dichiarazioni

B) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

D) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.; **(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;**

E) indica la **Camera di Commercio** nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici **con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);**

F) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

G) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;

H) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

I) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

L) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

M) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

N) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del Codice;

- O) **indica** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art.76, comma 5 e 6 del nuovo Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- P) **attesta** di essersi recato sui luoghi ove devono essere eseguiti i lavori;
- Q) **indica** le posizioni INPS, INAIL oppure, le posizioni della cassa previdenziale di appartenenza;
- R) **indica** quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge e/o scorporabili previste nel bando intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs n. 50/2016;
- S) **indica** che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi /non avvalersi di noli a freddo per l'esecuzione del servizio;
- T) ai sensi dell'art 21 della legge regionale 20/1999, l'impresa **indica** i mezzi propri di cui dispone per l'esecuzione del servizio;
- U) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

V) *(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):*

dichiara la condizione di non assoggettabilità dell'impresa agli obblighi di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Oppure

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

dichiara che l'impresa è in regola con le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

(Attenzione è necessario barrare una delle precedenti caselle);

W) **si obbliga**, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come modificato dall'art. 28 della L.R. 6/2009, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale; nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della L.R. 15/2008; per quanto non previsto si applicherà quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia**";

ai sensi del **PROTOCOLLO DI LEGALITA'** e della Circolare n° 593 del 31/01/2006 dell'Assessore regionale LL.PP.

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

- **a comunicare**, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- **si obbliga**, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- **a segnalare** alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- **a collaborare** con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- **si obbliga** ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Dichiara espressamente e in modo solenne:

- **di non trovarsi** in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; *o di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con altri concorrenti, ma tale situazione non comporta che l'offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale (art. 3 legge 20 novembre 2009, n.166),*
- **che non subappalterà** lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati oppure che intende subappaltare nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del servizio;
- **che la propria** offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- **dichiara** altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

DICHIARA ESPRESSAMENTE

W BIS) ai sensi dell'istituto introdotto dal comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs 165/2001 (cfr art. 21 del d.lgs 39/2013):

Di non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali con soggetti che nel triennio precedente, alla data di pubblicazione del bando di gara, hanno svolto incarichi amministrativi di vertice o incarichi di responsabile di settore nel comune di Santa Margherita di Belice, esercitando poteri autoritativi o negoziali.

- caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del "Codice dei contratti":

x) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;

- caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico non ancora costituito):

y) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

z) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);

- caso di associazione o consorzio o G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico, già costituito:

6) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);

7) cauzione provvisoria di cui al punto 7) del bando: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione dal documento comprovante l'avvenuta costituzione di deposito cauzionale provvisorio pari al **2% dell'importo complessivo del servizio di cui al punto 3.4 del bando di gara** (art. 93 del "Nuovo Codice dei contratti") con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. La mancata presentazione comporterà l'esclusione dalla procedura di gara. Detto deposito può essere costituito mediante fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza Assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1/1/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, **autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.**

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente, **pena l'esclusione**, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile**, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del "Nuovo Codice dei contratti" qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8, del "Nuovo Codice dei contratti").

Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate da autenticazione, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

I concorrenti e le imprese ausiliarie in possesso della **certificazione di qualità**, in corso di validità documentata mediante dichiarazione dell'ente certificatore dalla quale risulti la data dell'ultima verifica ispettiva e la data programmata per la successiva, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualifica**, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del "Nuovo Codice dei contratti" usufruiscono della **riduzione del 50%** dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione allegando il relativo certificato in originale o in copia autenticata nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia.

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate ed in possesso della dichiarazione.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (Art. 103, comma 10 del Nuovo codice);

Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo nell'ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate.

8) **dichiarazione sostitutiva** rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 445/2000 di iscrizione dell'impresa presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, con l'annotazione che per l'impresa nulla osta ai sensi della L.575/65 e successive modifiche (antimafia) e che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata oppure iscrizione all'albo dei professionisti corrispondente.

9) **AVVALIMENTO: nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, richiesti per la partecipazione alla gara, ed intenda ricorrere alla procedura di avvalimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del "Codice dei contratti"**, oltre alla documentazione sopra elencata, dovrà presentare:

9a) **attestazione di iscrizione alla camera di commercio per la categoria a base di gara oppure iscrizione ad albo professionale per la categoria corrispondente all'oggetto dell'appalto** dell'impresa ausiliaria (oltre all'eventuale attestazione di qualificazione del soggetto concorrente);

9b) **dichiarazione** resa dal soggetto concorrente, verificabile ai sensi dell'articolo 89 del "Nuovo Codice dei contratti", attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e delle generalità dell'impresa ausiliaria;

- 9c) **dichiarazione** resa dal soggetto concorrente, circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del **"Nuovo Codice dei contratti"** previsti dal bando;
- 9d) **dichiarazione** resa dall'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del **"Nuovo Codice dei contratti"** previsti dal bando;
- 9e) **dichiarazione** resa dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il soggetto concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il soggetto concorrente;
- 9f) **dichiarazione** resa dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- 9g) **contratto**, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le proprie risorse necessarie per tutta la durata del contratto;

N.B.: nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto cui alla precedente lettera 9g), il soggetto concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 89 del **"Codice dei contratti"**.

- 10) Modello G.A.P. appaltatori debitamente compilato e sottoscritto in cui sia indicato il codice attività dell'impresa.
- 11) dichiarazioni sostitutive dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80, comma 3, del **"Codice dei contratti"**.

Le dichiarazioni dell'inesistenza delle condizioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) del comma 1 dell'art. 80 devono essere rese **personalmente** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3) del Nuovo Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto di partecipazione alla gara operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'attestazione di cui al punto 5 della **dichiarazione sostitutiva**, deve essere resa **personalmente** anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3) del Nuovo Codice e s. m **cessati** dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3,) del Nuovo Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore

tecnico: per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico: per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella carica nell'anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti.

N.B.: ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Nuovo Codice dei contratti, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare possono essere sanate mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non verrà richiesta la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente verrà escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Nella busta "B- Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, il seguente documento :

dichiarazione in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, **contenente l'indicazione del ribasso percentuale**, con quattro cifre decimali, espresso sia in cifre che in lettere rispetto ai prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara e, altresì, contenente **l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendali**, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Nuovo Codice. La mancata sottoscrizione dell'offerta e/o la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali comporta l'esclusione dalla gara per difetto di un suo elemento essenziale non sanabile attraverso il soccorso istruttorio.

In caso che la documentazione "offerta economica", sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura in copia conforme o in originale. Nel caso di associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

L'offerta, a pena di nullità, non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente convalidate e non deve essere condizionata o contenere riserve, né espressa in modo parziale, indeterminato od inesatto o con riferimento ad altra offerta.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre, prevale il ribasso più vantaggioso per l'amministrazione appaltante.

Qualora il ribasso percentuale offerto riporti un numero di cifre decimali superiore a quattro non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta.

Si precisa che ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72, le offerte prive di bollo saranno accettate e successivamente inviate all'Agenzia delle Entrate competente, per la

regolarizzazione.

N.B. gli operatori economici dovranno espressamente indicare nell'offerta i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Nuovo Codice.

12) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 e lo allega in formato digitale con firma elettronica.

13) PASSOE

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso il PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

La mancata allegazione del Passoe non costituirà causa di esclusione qualora il concorrente dimostri a seguito di richiesta di avere provveduto alla registrazione presso il servizio AVCPASS

4) Procedura di aggiudicazione

4.1) Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa.

La Commissione di Gara, nel giorno fissato al punto 5.4) del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- 1) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- 2) verificare che i concorrenti non hanno presentato offerte che, in base alla dichiarazione di cui al punto VI) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo, ovvero verificare che i concorrenti hanno allegato:
 - 1) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro partecipante alla presente procedura o, *alternativamente*,
 - 2) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

L'organo deputato all'espletamento della gara, disporrà l'esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte, in presenza di situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o di qualsiasi relazione anche di fatto, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- c) verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 48, del “ Nuovo Codice dei Contratti” in ordine alla partecipazione alla gara dei consorzi.

La Commissione di Gara, qualunque sia l'importo degli appalti, procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal **casellario delle imprese qualificate** istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici (A.N.A.C).

La Commissione di Gara, **qualora sorgano dubbi sulle dichiarazioni rese dai concorrenti e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti stessi**, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 83 del **"Nuovo Codice dei Contratti"**.

Si procederà alla verifica della regolarità contributiva dei partecipanti alla gara.

La Commissione di Gara, nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, ovvero in prosecuzione della prima seduta, secondo quanto previsto al **punto 5.4)** del bando, procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali, in esito alle verifiche effettuate, non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
- b) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti fornita la dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC;
- c) alla comunicazione delle irregolarità ritenute essenziali, per le quali è stata chiesta la relativa regolarizzazione, agli uffici della Amministrazione appaltante cui spetta provvedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura prevista nel presente disciplinare; all'Amministrazione appaltante compete altresì la segnalazione in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del "Nuovo Codice", all'ANAC ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

Ai sensi dell'articolo 97) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la determinazione della "soglia di anomalia", prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, la commissione di gara procede al sorteggio di uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 2 dell'art. 97 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

All'atto del suo insediamento la commissione di gara procederà al sorteggio di un coefficiente tra i seguenti valori: 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 da utilizzare per i calcoli di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 97 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora venisse sorteggiato il metodo di cui alla medesima lettera e).

4.2) Apertura della busta "B – Offerta economica" e valutazione delle offerte.

La Commissione di Gara procede quindi all'apertura delle buste "B - offerta economica" ed alla lettura delle offerte economiche delle imprese ammesse, e quindi, all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio dell'appalto tenuto conto dell'offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia, determinata nel modo seguente:

l'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) di cui al punto 3.5. del bando).

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del citato articolo 97.

Trattandosi di lavori aggiudicati con il criterio del prezzo più basso e comunque per importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, ai sensi del comma 8 dell'articolo 97 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2) dell'articolo 97 del Codice.

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.

La facoltà di esclusione automatica *non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.*

Per i criteri di verifica delle offerte ritenute anormalmente basse si applicano le disposizioni dell'art. 97 del Nuovo "Codice dei contratti". In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si precisa, inoltre, che l'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

L'aggiudicazione provvisoria sarà disposta in favore dell'offerta di ribasso che più si avvicina per difetto alla predetta soglia di anomalia determinata ai sensi del citato art. 97.

In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per determinare l'aggiudicatario provvisorio.

Qualora la Commissione di Gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. Decorso il termine di 10 giorni, la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione provvisoria. Nelle more è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.

La Commissione di Gara predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con l'individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo posto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare corso al contratto sotto riserva di legge (esecuzione d'urgenza), ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs n. 50/2016.

Successivamente, la Stazione Appaltante con riguardo all'aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria, avvia il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generali previsti dall'articolo 83 del "Nuovo Codice dei Contratti", nonché il requisito della regolarità contributiva, con la richiesta telematica del DURC.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.


I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.


La stipulazione del contratto è, comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia che, ai sensi dell'articolo 17

della legge regionale 14 luglio 2011, n. 12. viene estesa, nel caso di società, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Santa Margherita Di Belice, li _____


Il Responsabile del settore
(Ing. Aurelio Lovoy)



della legge regionale 14 luglio 2011, n. 12. viene estesa, nel caso di società, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Santa Margherita Di Belice, li _____

Il Responsabile del settore
(Ing. Aurelio Lovoy)

